



Città di Monopoli

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

70043 PROVINCIA DI BARI

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI**

(deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30 maggio 2008)

ULTIMO AGGIORNAMENTO EFFETTUATO:
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 31 MARZO 2009



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

SOMMARIO

ART. 1 - Oggetto del regolamento	3
ART. 2 – Servizio di smaltimento rifiuti	3
ART. 3 – Superficie tassabile	3
ART. 4 - Classificazione dei rifiuti	4
ART. 5 - Categorie e Tariffe	4
ART. 6 - Riduzioni per particolari condizioni di uso.....	5
ART. 7 – Ulteriori Riduzioni ed esenzioni	5
ART. 8 - Modalità per ottenere il riconoscimento di esclusioni, riduzioni ed esenzioni.	6
ART. 9 – Progetto Ecocredit.....	7
ART. 10 - Denunce – riscossione - accertamento.....	8
ART.11 - Sanzioni interessi e rimborsi.....	9
ART. 12 - Lotta all'evasione.....	9
ART.13 - Tassa giornaliera di smaltimento	10



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 68 e dell'art. 77 del D. Lgs. 507/93 e dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di TARSU e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

Art. 2 – Servizio di smaltimento rifiuti

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle varie fasi di conferimento, cernita, raccolta e deposito, svolto in regime di privativa su tutto il territorio Comunale, in conformità a quanto disposto con atto deliberativo di C.C. n. 128 del 30.07.1984, esecutivo nei modi e termini di legge, il Comune riscuote una tassa annuale disciplinata dal presente regolamento, applicata in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri previsti dal D. Lgs. del 15.11.93, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 – Superficie tassabile

3. La superficie tassabile è quella determinata sulla base delle disposizioni normative vigenti, con le seguenti specificazioni.
4. Sono computate per intero le aree scoperte operative delle attività produttive (commerciali, artigianali etc.).
5. Nell'ipotesi di attività per le quali la superficie produttiva di rifiuti speciali e/o pericolosi risulti difficilmente enucleabile dal compendio di appartenenza (in quanto, ad esempio, non esattamente delimitata o delimitabile), ovvero per qualsiasi altro motivo non sia possibile provvedere alla sua determinazione effettiva, la tassa si applica sulla base della percentuale superficiale del 70%.
6. Le attività in questione, elencate in via esemplificativa, sono le seguenti:
 - a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e di analisi;
 - b) officine di riparazioni auto, moto, macchine agricole, industriali ecc;
 - c) lavanderie a secco e tintorie non industriali;
 - d) elettrauti, stabilimenti in cui si costruiscono batterie;
 - e) autocarrozzerie, ceramiche e verniciatorie in genere, fonderie ecc.;
 - f) tipografie, stamperie, laboratori fotografici e vetrerie;
 - g) macellerie.



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.
2. Sono da considerarsi rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche non ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime;
 - c) i rifiuti speciali, non pericolosi, dichiarati assimilati con apposita delibera comunale (Deliberazione di C.C. n. 29 del 27.05.1998), indicati al n. 1, punto 1.1.1. lettera a) della delibera interministeriale del 27 luglio 1994.

ART. 5 - Categorie e Tariffe

3. Le categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria sono le seguenti:

ABITAZIONI PRIVATE E RELATIVE DIPENDENZE (garage - cantinole - box)
ALBERGHI, PENSIONI, SEDI DI COLLETTIVITA' E CONVIVENZE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, LOCALI SEDI DI ENTI PUBBLICI ASSOCIAZIONI, ISTITUTI DI NATURA RELIGIOSA, CULTURALE, POLITICA SINDACALE, CABINE TELEFONICHE, PELESTRE, IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E SCOPERTI, ISTITUTI DI CURA PUBBLICI E PRIVATI, TREATRI, CINEMATOGRAFI
CIRCOLI RICREATIVI E SPORTIVI, LOCALI DI DIVERTIMENTO, SALE DA BALLO DA BILIARDO, ANCHE ALL'APERTO
AUTORIMESSE, AREE DESTINATE A PARCHEGGIO DI AUTOVEICOLI A PAGAMENTO, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
STABILIMENTI, EDIFICI E LOCALI INDUSTRIALI ARTIGIANALI, DEPOSITI COMMERCIALI, SALE DI ESPOSIZIONE DI ESERCIZI COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI, AUTOSALONI
RISTORANTI, MENSE, PIZZERIE, TRATTORIE, ROSTICCERIE, TAVOLE CALDE, BAR
NEGOZI ALIMENTARI
NEGOZI VARI
BANCHI DI VENDITA GIORNALIERI
STABILIMENTI BALNEARI E CAMPEGGI
STUDI PROFESSIONALI, UFFICI IN GENERE, BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, CASERME, EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

2. Nella determinazione del costo di esercizio si comprende l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti di cui all'[art. 7](#) del D. Lgs. n. 22/97 e s.m.i..

ART. 6 - Riduzioni per particolari condizioni di uso

1. La tariffa unitaria è ridotta al 67% nel caso di:
 - a) abitazione con unico occupante;
 - b) abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e quella principale, dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d) locali di proprietà di persone che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, in località site al di fuori del territorio nazionale.
2. È ridotta al 70% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.
3. Tra i benefici eventualmente spettanti fra quelli di cui ai precedenti commi e/o all'articolo successivo si applica solo il maggiore.

ART. 7 – Ulteriori Riduzioni ed esenzioni

1. Il tributo è dovuto nella misura del 70% della tariffa in relazione ai locali ed alle aree delle attività produttive di residui destinati al riutilizzo, qualora tale circostanza sia indicata nella denuncia originaria o di variazione e risulti debitamente comprovata da idonea documentazione.
2. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile dell'Ufficio Ecologia ed ambiente, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta Comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.
3. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità di cui al comma



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

precedente nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio Ecologia ed Ambiente ne propone alla Giunta Municipale la decadenza.

4. La tassa annua è ridotta del 75 % per le scuole di ogni ordine e grado con esclusione delle istituzioni scolastiche statali e comunali nonché per i locali adibiti ad abitazione e occupati da titolari esclusivamente di pensione sociale e/o rendita concessa da Enti previdenziali o assistenziali di importo non superiore a quello di pensione sociale.

5. In riferimento a quest'ultima agevolazione non costituisce reddito il possesso della casa di abitazione e l'eventuale indennità di accompagnamento corrisposta dal Ministero degli Interni.

6. La tassa annua è ridotta, inoltre, del 50%, per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1^a gennaio dell'anno successivo alla comunicazione di fine lavori, per il miglioramento estetico di cui al regolamento per l'incentivazione degli interventi di recupero in favore degli immobili di proprietà privata oggetto delle opere manutentive.

7. Sono esenti dal pagamento della tassa e dall'obbligo di denuncia:

- 1) gli edifici adibiti al culto, escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri del culto;
- 2) i locali adibiti ad uffici pubblici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici e servizi pubblici alle cui spese di funzionamento è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune;
- 3) i locali adibiti ad abitazione ed occupati da famiglie indigenti assistite dal Comune o da altri Enti Pubblici, previa presentazione di comprovata documentazione e relativo parere favorevole da parte del responsabile dei servizi sociali.

8. Le esenzioni e le riduzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste ai commi 1, 2 e 3, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 8 - Modalità per ottenere il riconoscimento di esclusioni, riduzioni ed esenzioni

1. Per ottenere il riconoscimento dell'intassabilità delle superfici di cui al comma 3 dell'art. 62 del D. Lgs. 507/93 e all'art. 7 comma 1 del presente regolamento, gli aventi diritto devono farne richiesta scritta, debitamente documentata e corredata



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

da:

- dichiarazione prodotta dal produttore dalla quale si desume la natura del rifiuto speciale che si produce;
- copia del contratto o della convenzione con la ditta che svolge l'attività di ritiro, trasporto, smaltimento e stoccaggio dei rifiuti speciali;
- bolle e relative fatture rilasciate dalla ditta con la quale è stato stipulato il contratto o la convenzione;
- piantina planimetrica dei locali e/o delle aree in cui si producono i rifiuti speciali, tossici o nocivi, evidenziando, ove sia possibile, le superfici interessate.

2. Per ottenere le riduzioni tariffarie di cui all'art. 6, gli aventi diritto devono comprovare il possesso dei requisiti agevolativi debitamente a mezzo dei seguenti elementi e/o documenti giustificativi in relazione alla propria condizione:

- per i casi di cui al comma 1, sarà sufficiente presentare una semplice richiesta scritta;
- per i casi di cui al comma 2, gli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale, oltre a specificare espressamente nella richiesta di essere iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, dovranno fornire idonea dimostrazione, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, circa i requisiti di ruralità del fabbricato previsti dall'[art. 9](#) della legge 133/94 e s.m.i..

3. Per ottenere la riduzione di cui all'art. 7, comma 2, gli utenti devono produrre le fatture attestanti la spesa sostenuta, corredate da una relazione tecnica indicante le modalità e l'effettivo uso dell'impianto ai fini del pretrattamento dei rifiuti.

4. Per ottenere la riduzione di cui al sesto comma dell'art. 7, i beneficiari devono produrre, oltre alla comunicazione di fine lavori rilasciata dalla Ditta esecutrice, apposita certificazione dell'ufficio comunale addetto all'edilizia, attestante la conformità degli interventi alle prescrizioni dell'apposito regolamento edilizio.

5. Per i pensionati sociali, la richiesta deve essere completata dal certificato attestante l'importo percepito nell'anno precedente, rilasciato dall'Ente erogatore

ART. 9 – Progetto Ecocredit

1. Contestualmente all'approvazione del bilancio, l'Amministrazione comunale approva il progetto annuale Ecocredit, stabilendo un importo complessivo da destinare a sconto del tributo TARSU dovuto per l'anno successivo, riconosciuto a seguito del conferimento dei rifiuti in raccolta differenziata con sistemi computerizzati che consentono il riconoscimento dell'utente e del numero dei sacchetti pieni conferiti. Lo sconto sarà ripartito fra tutti gli utenti che avranno



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

contribuito alla raccolta differenziata in proporzione al numero dei sacchetti conferiti ed applicato esclusivamente a titolo di compensazione fino alla concorrenza del tributo TARSU dovuto per l'anno successivo

ART. 10 - Denunce – riscossione - accertamento

1. I nuovi occupanti di locali o aree soggetti al tributo sono obbligati a denunciare, entro il 20 gennaio successivo, l'inizio dell'occupazione. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. L'ufficio tributi dell'ente provvederà alla liquidazione della tassa, tenendo conto del tributo dovuto, nel medesimo anno in cui ha avuto inizio l'utenza, se nei termini, ovvero, in caso contrario, nell'anno successivo. La medesima disposizione, con gli adeguamenti dovuti, si applica per qualsiasi variazione comportante un incremento del tributo dovuto, per effetto di modifiche della superficie e della destinazione nonché per la perdita di benefici precedentemente accordati¹.

2. La cessazione dell'occupazione di locali ed aree decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia debitamente accertata. Tale denuncia rappresenta un onere a carico del contribuente al fine di ottenere la cessazione o la riduzione del tributo. L'ufficio tributi dell'ente provvederà, se nei termini, alla liquidazione della tassa tenendo conto del minor tributo dovuto ovvero, in caso contrario, alla riliquidazione della tassa con conseguente rettifica o rimborso dell'importo non dovuto. La medesima disposizione, con gli adeguamenti dovuti, si applica per qualsiasi variazione comportante un decremento del tributo dovuto per effetto di modifiche della superficie e della destinazione. Per le variazioni conseguenti all'attribuzione dei benefici di cui al comma 3 dell'art. 62 del D. Lgs. 507/93 e agli artt. 6 e 7 del presente regolamento, l'agevolazione decorre dall'anno solare successivo alla presentazione della denuncia.

3. Per la riscossione del dovuto il Comune, con l'istituzione del "modello unico di versamento" adotta tutti i sistemi idonei a razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, sostituendo il pagamento a mezzo ruolo per il tramite del concessionario della riscossione con il versamento (anche rateale) su proprio conto corrente postale, ovvero, in relazione al versamento ordinario, con bollettino MAV o equivalente, presso qualsiasi sportello bancario o postale in quattro rate (30 aprile, 16 giugno, 31 ottobre e 16 dicembre), o con modello F24 (solo in caso di pagamento in unica soluzione o in due rate semestrali contestualmente al pagamento dell'ICI).

4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree

¹ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 31 marzo 2009.



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

5. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze, il Comune procede alla notifica, anche mediante raccomandata A/R, di apposito sollecito all'adempimento, senza sanzioni ed interessi, da effettuarsi entro il termine di 30 gg. dal ricevimento del medesimo.

6. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento per insufficiente o omesso versamento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, con applicazione degli interessi previsti dal vigente regolamento sulle entrate e della sanzione prevista dalla legge.

7. In mancanza di adempimento all'avviso di cui al comma precedente, sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal R.D. n. 639/1910, nei termini previsti dalla normativa vigente.

ART.11 - Sanzioni interessi e rimborsi

1. In caso di mancato adempimento nel termine indicato dal sollecito di pagamento di cui al comma 4 del precedente art. 12, è applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. n. 471/97 (30% dell'importo non versato).

2. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale sulle entrate, secondo le modalità ivi stabilite, a decorrere dalla data di scadenza del sollecito di pagamento di cui al comma precedente.

ART. 12 - Lotta all'evasione

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli Uffici Comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

a) UFFICIO TECNICO

1. Il Dirigente dell'Ufficio tecnico dovrà trasmettere, sotto la Sua personale responsabilità, all'Ufficio Tributi, volta per volta, una relazione dalla quale si possa rilevare, per ciascuna unità autonoma, la superficie tassabile relativa a tutte le autorizzazioni di abitabilità e di agibilità, nonché ai locali adibiti a garage ed attività commerciali in genere, ed ogni altra notizia utile nelle forme che saranno concordate con il Dirigente dell'Ufficio Tributi;

2. Dovrà assicurare all'Ufficio Tributi ogni possibile collaborazione.

b) UFFICIO ANAGRAFE:

1. Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini dell'applicazione della tassa;



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

2. Dovrà, altresì, in occasione delle iscrizioni anagrafiche, invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto.
- c) UFFICIO COMMERCIO:
1. Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla lettera a) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova licenza, variazione di essa, con scadenza mensile.
- d) UFFICIO DI PUBBLICA SICUREZZA:
1. Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alle lettere a) e c) in occasione del rilascio di qualsiasi licenza autorizzazione o variazione di essa, con scadenza mensile.
- e) UFFICIO DI POLIZIA URBANA:
1. Dovrà trasmettere all'Ufficio Tributi, ogni notizia utile ai fini dell'applicazione della tassa di cui al presente regolamento, nonché i nominativi degli esercenti una qualsivoglia attività, ogni qualvolta ne verrà a conoscenza;
 2. Dovrà assicurare ogni possibile collaborazione nella fase degli accertamenti;
 3. Il predetto Ufficio è tenuto inoltre, in occasione del trattamento di qualsivoglia pratica concernente i locali e le aree interessate, ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia entro il termine previsto dalla legge.
2. Tutti gli Uffici Comunali dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione.

ART.13 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune riscuote la tassa giornaliera di smaltimento.
2. In assenza del titolo costitutivo della servitù di pubblico passaggio, l'occupazione o la detenzione di un'area privata di uso pubblico è tassabile, quando sia stata posta volontariamente a disposizione della collettività da parte del proprietario.